



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

Servizio di supporto | Il Funzionario Preposto

CORTE DEI CONTI



0001605-02/05/2016-SC_PUG-T75-P

Al Sindaco
del Comune di
Ruvo di Puglia (BA)

Al Presidente del consiglio
Comunale del Comune di
Ruvo di Puglia (BA)

All'Organo di Revisione
del Comune di
Ruvo di Puglia (BA)

Oggetto: Pronuncia ai sensi dell'art.1, co. 166, della L. 23/12/2005, n.266.

Si trasmette la deliberazione n. 98/PRSP/2016, adottata nella adunanza pubblica del 14 aprile 2016.

Il Direttore del Servizio di supporto
dott.ssa Marialuce Sciannameo



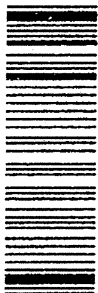


REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T75



DOC. INTERNO N. 56177455 del 02/05/2016

composta dai Magistrati

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Stefania Petrucci	
Primo Referendario	Rossana De Corato	
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Referendario	Carmelina Addesso	Relatore

a seguito della adunanza pubblica del 14 aprile 2016 ha adottato la seguente deliberazione

VISTA la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il regolamento n.14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art.1, co.166, della legge n.266 del 23 dicembre 2005 che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n.18/AUT/2013/INPR del 12 luglio 2013 e n.11/AUT/2014/INPR del 15 aprile 2014, con le quali sono state approvate le linee guida per la redazione delle relazioni per i rendiconti 2012 e 2013;





VISTO l'art. 148-bis del D.Lgs. n.267/2000;

VISTA la legge n.213 del 7 dicembre 2012;

VISTA l'ordinanza n. 34/2016 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza pubblica;

UDITO il Magistrato relatore, dott.ssa Carmelina Addesso;

UDITI, per il comune di Ruvo di Puglia, il sindaco, dott. Vito Nicola Ottombrini, l'assessore al bilancio, dott. Salvatore Di Rella, il Segretario generale, dott. Maurizio Moscara, e la dirigente dell'area programmazione economica, dott.ssa Rosaria De Tommaso.

FATTO

A seguito dell'esame delle relazioni dell'organo di revisione del comune di Ruvo di Puglia previste dall'art.1, co.166, della legge 266/2005 e relative ai rendiconti 2012 e 2013, il Magistrato istruttore chiedeva, con nota prot. n. 1800 del 20 maggio 2015, indirizzata al sindaco ed all'organo di revisione, ulteriori dati ed informazioni. A riscontro delle richieste inoltrate, perveniva a questa Sezione la nota di risposta prot. 3817 del 16 ottobre 2015 a firma del sindaco. Esaminata la documentazione depositata, il Magistrato istruttore rilevava che non risultavano superate le seguenti criticità: superamento nell'esercizio 2013 del parametro di deficitarietà strutturale n. 4, disavanzi di competenza nel 2012 e 2013 e differenza negativa nel prospetto flussi di cassa nel 2012, mancata valorizzazione del fondo svalutazione crediti nel risultato di amministrazione nel 2012, residui vetusti scarsamente movimentati, mancata lotta all'evasione tributaria, errata contabilizzazione di voci tra i servizi conto terzi, debiti fuori bilancio, inefficiente gestione del patrimonio immobiliare, gestione del servizio illuminazione lampade votive in assenza di contratto, criticità inerenti agli organismi partecipati.

Il Presidente della Sezione procedeva, quindi, con ordinanza n. 34 del 7 marzo 2016, a convocare il comune di Ruvo di Puglia per l'odierna adunanza pubblica ed a disporre la trasmissione delle osservazioni del Magistrato istruttore relative alle criticità rilevate in sede istruttoria. Con la medesima ordinanza presidenziale veniva stabilito il termine del 7 aprile 2016, ore 12.00, per l'invio, da parte dell'ente convocato, dei dati richiesti, di eventuali memorie illustrative e di ogni ulteriore documentazione. Copia dell'ordinanza n. 34/2016 e delle osservazioni del Magistrato istruttore venivano inviate a mezzo pec al comune interessato.

Con nota prot.7686 del 5 aprile 2016 venivano trasmesse le memorie in vista dell'odierna adunanza.

In adunanza sono intervenuti, in rappresentanza dell'ente, il sindaco, dott. Vito Nicola Ottombrini, l'assessore al bilancio, dott. Salvatore Di Rella, il Segretario generale, dott. Maurizio Moscara, e la dirigente dell'area programmazione economica, dott.ssa Rosaria De



Tommaso.

DIRITTO

Quadro normativo.

L'art.1, co.166, della legge n.266/2005 stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*.

L'art.148-bis del D.Lgs. n.267/2000 (inserito dall'art.3 del D.L. 174/2012) prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge n.266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art.119 della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, della assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Lo stesso art.148-bis prevede, infine, che l'accertamento, nell'ambito delle verifiche prima indicate, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011 stabilisce che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro 30 giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art.244 del D.Lgs. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art.141 del D.Lgs. 267/2000.

Come sottolineato a più riprese dalla Corte Costituzionale (cfr. sent n.60/2013, n.198/2012, n.

39/2014), il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità- da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie- e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie. A tal fine è fatto obbligo all'Ente controllato, in caso di accertamento da parte della Sezione di violazioni di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria e di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari, di adottare i provvedimenti necessari per l'eliminazione e per il ripristino degli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria

Per tali ragioni, l'art.3 del D.L. 174/2012 (inserendo l'art.148-bis nel D.Lgs. 267/2000), ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e ha determinato il passaggio da un modello di controllo, di carattere meramente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato di efficacia inibitoria (il citato art.148-bis prevede la preclusione della attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria) e idoneo a determinare, attraverso un preciso iter procedimentale, il dissesto dell'ente (art.6 del D.Lgs. 149/2011).

La valenza cogente del controllo previsto dall'art 148 bis Tuel (e rafforzato dalla previsione dell'art 6 d.lgs 149/2011) si inserisce in maniera coerente- in rapporto da mezzo a fine- nel quadro delineato dall'art 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, che, all'art 97 comma 1 Cost., impone a tutte le pubbliche amministrazioni di garantire l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico, in linea con l'ordinamento dell'Unione europea.

Considerato, inoltre, che, anche dopo l'entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l'art.7, co.7, della legge n.131/2003, qualora le irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione delle misure previste dall'art.148-bis del D.Lgs. n.267/2000 o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato", la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.





Premesso quanto sopra, l'istruttoria condotta in relazione ai rendiconti 2012 e 2013 del comune di Ruvo di Puglia, come di seguito esposto, ha evidenziato la presenza di alcune criticità rilevanti ai sensi dell'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000.

1. Gestione di competenza e flussi di cassa.

Il risultato della gestione di competenza consente di verificare l'equilibrio tra le risorse affluite all'ente e quelle utilizzate con riferimento alla sola gestione dell'esercizio considerato, a prescindere dall'influenza positiva o negativa delle gestioni degli esercizi finanziari precedenti. Un risultato negativo della gestione di competenza può derivare da un'errata o inattendibile attività di programmazione in sede di predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione, da una sovrastima delle entrate o da un sottodimensionamento delle spese. L'eventuale presenza, per più esercizi, di un risultato negativo della gestione di competenza è sintomo di un progressivo peggioramento della situazione finanziaria dell'ente.

L'esistenza di un risultato negativo della gestione di competenza si pone, inoltre, in contrasto con quanto richiesto dall'art.162, co.6, del D.Lgs. n.267/2000 secondo il quale, tra l'altro, *"il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo"*. Il necessario pareggio finanziario del bilancio di previsione deve, infatti, scaturire da una rigorosa ed attendibile valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa previsti. Considerato, inoltre, che il rispetto di tale norma va assicurato, oltre che in sede di predisposizione e approvazione del bilancio di previsione, anche durante la gestione e in occasione delle eventuali variazioni di bilancio, un risultato negativo della gestione di competenza dimostra anche l'assenza o l'insufficienza, nel corso della gestione, dei necessari provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio (art.193 del D.Lgs. n.267/2000).

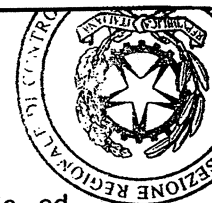
Premesso quanto sopra, il comune di Ruvo di Puglia ha chiuso gli esercizi 2012 e 2013 con un disavanzo della gestione di competenza rispettivamente di € 617.506,54 e € 195.902,44.

Si tratta di una criticità già registrata negli esercizi 2010 (-€ 304.253,82) e 2011 (-€ 730.233,52) e che persiste per l'esercizio finanziario 2014, in cui è registrato un disavanzo di competenza di euro 953.298,26.

Dai dati trasmessi, inoltre, è emersa, per l'esercizio 2012, una differenza negativa nel prospetto flussi di cassa (-€726.531,13), che rappresenta l'effetto più immediato dell'inefficiente attività di recupero dell'evasione tributaria e, più in generale, dell'insufficiente capacità di riscossione.

Nelle memorie trasmesse in vista dell'adunanza, l'ente ha riferito che i disavanzi di competenza sono da imputare all'applicazione dell'avanzo di amministrazione e che la differenza di parte corrente (pari ad € 321.664,84 e non € 726.531,13, come riportato nel questionario) è dovuta al ritardo nella riscossione di alcune entrate, quali le entrate da riversamenti dalla Stato per fondo sperimentale di riequilibrio, entrate tributarie ed entrate da canoni di locazione.

Il Collegio, pur prendendo atto di quanto riferito, non può che confermare la criticità, richiamando quanto più sopra osservato in merito all'esigenza di salvaguardia degli equilibri di



bilancio e di maggiore efficienza dell'attività di riscossione delle entrate, tributarie ed extratributarie.

2. Fondo svalutazione crediti.

L'articolo 6, comma 17, del decreto legge n. 95/2012 (all'epoca vigente) stabilisce che *"A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 gli enti locali devono iscrivere nel bilancio di previsione un "fondo svalutazione crediti" non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni"*. La norma in esame, inoltre, prevede la possibilità di esclusione dei soli residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità, previo parere motivato dell'organo di revisione. Lo stanziamento, presente in bilancio, destinato al fondo di svalutazione crediti non può essere impegnato ed è destinato a confluire nell'avanzo di amministrazione quale fondo vincolato ai sensi dell'art.187, co.1, del D.Lgs. n.267/2000 (circolare R.G.S. n.5 del 7 febbraio 2013 e principio contabile n.1.53). Proprio per tale ragione, se l'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto non risulta sufficientemente capiente (in quanto di importo inferiore) per garantire il suddetto vincolo, per la differenza, si configura un disavanzo di amministrazione da ripianare secondo le regole stabilite dall'art.188 del D.Lgs. n.267/2000.

L'analisi condotta ha fatto emergere la mancata osservanza della disposizione sopra richiamata. Nel riquadro del risultato di amministrazione 2012 non risulta, infatti, evidenziata la costituzione di un apposito fondo vincolato nell'avanzo di amministrazione in contrasto con quanto stabilito dalla disciplina all'epoca vigente (art.187, co.1, del D.Lgs. n.267/2000, circolare R.G.S. n.5 del 7 febbraio 2013 e principio contabile n.1.53).

L'ente ha riferito di aver vincolato la somma di € 1.380.000,00 (di gran lunga superiore al fondo di svalutazione pari ad € 53.504,81) per passività potenziali e/o eventuali crediti di non certa esigibilità iscritti al bilancio.

La giustificazione addotta non consente di superare la criticità, atteso che, da un lato, la normativa sopra richiamata richiede uno specifico accantonamento per fondo svalutazione crediti, e, dall'altro lato, l'accantonamento indistinto potrebbe rivelarsi insufficiente, stante l'esposizione per contenziosi in materia di esproprio ed la scarsa riscossione dei crediti nei confronti dei soci assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica su cui si dirà *infra* (cfr. paragrafo n. 3).

3. Gestione residui, canoni di locazione e piani di edilizia residenziale pubblica.

Una corretta gestione dei residui ha immediati riflessi sull'attendibilità del risultato di amministrazione.

L'art.189 del D.Lgs. n.267/2000 stabilisce che costituiscono residui attivi *"le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio"*. L'art.190 del medesimo D.Lgs. definisce i residui passivi come *"somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio"*. L'art.228, co.3,

del D.Lgs.n.267/2000 prevede ancora che *"prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui"*. Durante tale verifica, riguardante ciascun residuo l'ente deve mantenere un comportamento prudente evitando di conservare in bilancio crediti inesigibili o insussistenti. Sono mantenute tra i residui attivi, quindi, solo le somme precedentemente accertate (in conformità a quanto disposto dall'art.179 del D.Lgs. n.267/2000) per le quali esiste ancora un titolo giuridico che rende l'ente locale creditore della correlativa entrata.

La probabilità di riscossione dei residui attivi è inversamente proporzionale all'anzianità degli stessi. Inserire nel rendiconto residui attivi inesigibili o insussistenti è contrario ai fondamentali principi di certezza, veridicità ed attendibilità del bilancio e rende la situazione finanziaria dell'ente solo apparentemente migliore di quella reale (Corte costituzionale, sentenza n.138/2013).

L'attività di riaccertamento costituisce comunque un adempimento obbligatorio per legge (art.228, co.3, del D.Lgs. n.267/2000) al quale ciascun ente deve riservare la massima attenzione. Tale attività, caratterizzata da una azione propulsiva e di coordinamento da parte del responsabile del servizio finanziario, coinvolge tutti i dirigenti o responsabili di servizio i quali sono tenuti ad attestare, chiaramente e non solo mediante generiche clausole di stile, le ragioni del mantenimento in bilancio di tali poste e, quindi, a motivare espressamente il mancato stralcio delle stesse.

Nel corso dell'istruttoria sono emerse diverse criticità in relazione alla gestione dei residui.

In particolare, in entrambi gli esercizi in esame sono presenti residui vetusti scarsamente movimentati. Nell'esercizio 2012, sull'ammontare complessivo dei residui ante 2008 relativi ai titoli I, III e VI (esclusi i depositi cauzionali) pari ad € 774.356,54 risultano mantenuti il 70,5% (€ 545.701,26) e riscossi il 9,4% (€ 73.070,63); nell'esercizio 2013 le somme conservate sui residui ante 2009 relativi ai medesimi titoli (totale € 704.988,67) sono pari all'81,5% (€ 577.013,52), mentre i crediti riscossi corrispondono al 6,4% (€ 45.086,41). Dall'esame del questionario non risulta che il mantenimento in bilancio sia stato supportato da adeguata motivazione in contrasto con l'art 228 co 3 Tuel.

Tra i residui attivi si segnalano quelli inerenti ai canoni di locazione per immobili di proprietà comunale e quelli nei confronti delle cooperative assegnatarie dei suoli espropriati nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica realizzati tra il 1997 ed il 2003.

In relazione a quest'ultima voce, l'ente ha riferito che nel 2012, a fronte di un accertamento di euro 1.583.508,21, ha incassato 79.677,28, mentre nel 2013, a fronte di un accertamento di euro 2.255.676,46, ha riscosso la somma di € 52.156,80.

Ai crediti vantati verso i soci assegnatari degli alloggi corrisponde, da lato passivo, una rilevante esposizione debitoria nei confronti dei soggetti espropriati, in forza di numerose sentenze di condanna pronunciate dal Giudice ordinario ed aventi ad oggetto la determinazione dell'indennità di esproprio, pronunce che hanno determinato l'incremento dell'indennità





originariamente offerta, pari ad € 22 mq, di un importo variabile tra un minimo di € 38 ed un massimo di €. 295 al mq (sul punto, cfr. delibera di questa Sezione n. 105/PRSP/2013). Sotto tale profilo, l'ente ha trasmesso alcune transazioni sottoscritte con gli espropriati ove si prevede il pagamento, a carico della parte pubblica, di importi variabili tra un minimo di € 55.000,00 ed un massimo di € 2.700.000.

Il Comune ha riferito che la questione della riscossione dei crediti dagli assegnatari degli alloggi realizzati nell'ambito del programma di edilizia residenziale pubblica, cui si collega, da lato passivo, il fenomeno del riconoscimento di debiti fuori bilancio aventi ad oggetto l'esatta quantificazione delle somme dovute a titolo di indennità di esproprio è *"un problema annoso... che è stato portato all'attenzione di svariate istituzioni nella ricerca disperata di una soluzione che alleggerisse l'enorme esposizione debitoria che questo ente è costretto a sobbarcarsi"*.

L'ente ha provveduto ad attivare le procedure di recupero attraverso l'invio delle lettere di messa in mora ed il ricorso a decreti ingiuntivi avverso i quali è stata proposta opposizione, ritardando ulteriormente la riscossione.

Quanto al contenzioso sulle indennità di esproprio che ha visto l'ente soccombente, inoltre, è stata attivata l'azione di rivalsa nei confronti delle cooperative assegnatarie dei suoli e sulla somma complessiva di euro 2.255.676,46, è stato definito un accordo transattivo per euro 1.927.956,43 che porterà alla cancellazione sia del residuo attivo di euro 1.927.956,43 che del residuo passivo di euro 1.762.202,23 relativo alle somme dovute alle ditte espropriate per indennità di esproprio rivalutate.

Quanto sopra è stato ribadito in adunanza dal Segretario generale, il quale ha sottolineato i profili patologici della situazione che si è andata delineando a seguito, da un lato, dell'incremento esponenziale delle indennità dovute agli espropriati (tanto che, sulla determinazione del *quantum*, è stata avviata anche un'indagine dalla Procura) e, dall'altro lato, dell'estrema difficoltà di recupero dei crediti nei confronti degli assegnatari degli alloggi.

Il Comune ha cercato di fronteggiare la situazione, sul piano debitorio, attraverso l'accensione di mutuo (su tale aspetto era stato chiesto un parere alla Sezione: cfr. 87/PAR/2013) e, sotto il profilo dei crediti, attraverso l'emissione delle ordinanze ingiunzione (art 2 R.D. 639/1910), l'invio delle lettere di costituzione in mora e le conseguenti azioni giudiziarie. L'ente sta anche valutando l'opportunità di alienare alcuni beni, attesa la lentezza delle operazioni di recupero.

Il Collegio osserva che le difficoltà riscontrate nel recupero dei crediti costituiscono indubbiamente un fattore ostativo alla rapida definizione della questione inerente alle quote dovute dagli assegnatari degli alloggi, tuttavia, non può che confermare la criticità, sollecitando l'ente ad adottare le opportune ed efficaci iniziative per la riscossione dei crediti ed evitare il maturare della prescrizione.

4. Mancata lotta all'evasione tributaria.

L'attività di recupero della evasione tributaria, come più in generale l'attività di riscossione delle entrate tributarie, gioca un ruolo di fondamentale importanza per la stessa sopravvivenza

dell'ente. Il recupero della evasione tributaria, attraverso idonee attività di accertamento riscossione, costituisce un canale fondamentale per il recupero delle indispensabili risorse finanziarie, con la conseguenza che la scarsa efficienza di tale attività si traduce immediatamente in problemi di liquidità e può far sorgere responsabilità per danni erariali derivanti dalla prescrizione di crediti tributari.

Sul piano della riscossione dei tributi l'istruttoria ha evidenziato rilevanti criticità per entrambi i rendiconti oggetto di esame.

Per l'anno 2012 a fronte di accertamenti iniziali pari ad € 239.430,30 si sono registrate riscossioni per complessivi € 131.640,45, mentre sulle somme iscritte a ruolo ante 2008 (€289.263,25) le riscossioni sono state pari al 6,7% (€ 19.854,01), a cui si aggiunge la cancellazione della somma di € 145.623,89 per dubbia esigibilità. Nell'esercizio successivo si è registrata analoga problematica, atteso che, a fronte di accertamenti per € 214.291,17, le riscossioni sono state pari ad € 76.610,57 e sulle somme iscritte a ruolo ante 2009 (€110.077,32) la percentuale di riscossione è pari al 6,3% (€ 6.992,99).

L'ente ha riferito che i residui attivi del titolo I derivano da ruoli ICI, ruoli principali TARSU e ruoli suppletivi TARSU la cui riscossione viene effettuata da Equitalia e che le somme ancora da incassare per i residui ante 2009 sono pari ad € 123.043,29; ha precisato, inoltre, di attuare un costante monitoraggio dello stato di riscossione del concessionario e che l'ultima comunicazione di inesigibilità risale all'anno 2006 per i ruoli emessi per gli anni di imposta dal 2000 al 2006.

Pur prendendo atto di quanto riferito in merito al costante controllo dell'attività del concessionario, il Collegio non può che confermare la criticità, stante la lentezza dell'attività di riscossione.

5. Servizi conto terzi.

Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi riguardano poste che rappresentano per l'ente, al tempo stesso, un credito e un debito. Le previsioni e gli accertamenti di entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa (art.168 Tuel). Le suddette poste rappresentano mere partite di giro. Si tratta, infatti, di somme da riscuotere e da incassare per la realizzazione di un interesse ascrivibile ad altro soggetto giuridico. In altre parole, le poste relative ai servizi conto terzi riguardano attività rispetto alle quali l'ente opera come mero esecutore (cfr. Corte Cost. sent. n. 188 del 2/07/2014: "*Le partite di giro sono poste di entrata e di spesa per definizione in equilibrio, gestite dall'ente in nome e per conto di altri soggetti ma, in ogni caso, estranee all'amministrazione del suo patrimonio. Esse si articolano in voci di entrata e di spesa analiticamente correlate che presuppongono un equilibrio assoluto, il quale si sostanzia in un'ontologica invarianza dei saldi contabili*"). In relazione a tali attività non deve, quindi, sussistere alcun rischio per il bilancio dell'ente. I servizi conto terzi sono esclusivamente quelli previsti dal D.P.R. 194/1996. Per costante giurisprudenza contabile anche di questa Sezione, vige la tassatività delle voci imputabili nei

servizi conto terzi al fine di evitare alterazioni alle risultanze contabili. Sono iscrivibili nei servizi conto terzi, pertanto, solo le operazioni poste in essere dall'ente, non per la realizzazione di un proprio fine istituzionale, ma per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale dell'ente stesso. Non è, pertanto, sufficiente, per la relativa allocazione nei servizi conto terzi, la sola circostanza che una spesa sia sostenuta dall'ente per un terzo e sia destinata ad essere interamente rimborsata. Si richiama, altresì, quanto disposto dall'art.165, co.12, Tuel.

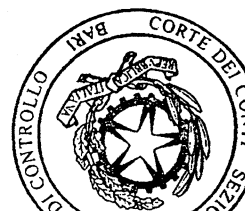
In relazione ai servizi conto terzi sono emerse diverse criticità relative, in particolare, all'insussistenza di residui attivi ed alla non corretta contabilizzazione di alcune voci.

La gestione dei residui 2013 si è chiusa con insussistenze di residui attivi della gestione c/terzi per € 84.374,49 non compensate da analoghe cancellazioni di residui passivi. L'ente ha precisato che si tratta di insussistenze per euro 85.167,96 di cui euro 57.124,42 per gestione calore al palazzetto dello sport per gli anni 1997-1998-1999 ed euro 17.330,65 (debitore Acquedotto Pugliese) per rivalsa per allacciamento tronco fognante anno 2000. In relazione alla motivazione della cancellazione è stato riferito che *"non sono stati reperiti gli atti che permettevano l'avvio della procedura di recupero di tale somma"* e, conseguentemente, *"i residui sono stati cancellati per prescrizione"*, avendo gli stessi un'anzianità superiore a 10 anni.

Sotto altro profilo, è emersa la non corretta contabilizzazione nei servizi conto terzi di alcune voci, tra cui *"la liquidazione dell'incentivo per progetto infrastrutture in zona industriale, le somme incamerate da terzi per registrazione dei contratti e conseguente liquidazione per missione del personale addetto alla registrazione, le somme incamerate per danni causati da terzi al patrimonio comunale e liquidate per il ripristino, le somme rimborsate da concessionario della piscina comunale o da istituzioni scolastiche private locatarie di immobili di proprietà comunale per utenze ancora intestate all'ente, anticipazioni stipendiali e rimborso spese al personale che ha reso delle attività a favore di altri comuni"*.

In particolare, non si desume l'estraneità al fine istituzionale, l'assenza di discrezionalità ed autonomia decisionale dell'ente e la neutralità finanziaria che ne giustifichi l'allocazione tra le partite di giro. Non pare sufficiente la giustificazione addotta dall'ente, il quale ha sottolineato che *"è soltanto con il d.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., applicato negli enti locali non sperimentatori dal 2015, che si è data una definizione specifica e puntuale di Servizi conto terzi, stabilendo che possono essere considerate operazioni da contabilizzare nei Servizi Conto Terzi quelle poste in essere dall'ente 'in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale dell'Ente medesimo'*, atteso che il menzionato decreto, sul punto, non ha fatto altro che recepire i principi già espressi dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Sezione controllo Puglia, deliberazioni n. 162/PRSP/2014 e n. 195/PRSP/2014, Sezione controllo Basilicata, deliberazione n. 83/2012/PAR, Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 456/2012/PAR, Sezione controllo Liguria, deliberazione n. 30/2014/PAR, Sezione controllo Veneto, deliberazione n. 220/2014/PAR) e più sopra richiamati.

Handwritten signature and initials.



6. Debiti fuori bilancio.

Il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali. L'art.194 del D.Lgs. n. 267/2000 individua, in modo tassativo, l'ambito e le procedure per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio.

Il fenomeno dei debiti fuori bilancio (pari a complessivi € 2.548.887,54 per l'esercizio 2012 ed € 17.085.139,23 per l'esercizio 2013) crea possibili rischi per gli equilibri di bilancio.

Il comune di Ruvo di Puglia ha proceduto nel 2013 al riconoscimento di debiti fuori bilancio per euro 17.085.139,23 di cui euro 16.936.485,16 con delibera C.C.n.50 dell'8 novembre 2013. Quest'ultima afferisce al riconoscimento come debito fuori bilancio delle somme dovute per l'espropriazione delle aree nell'ambito del piano di edilizia residenziale pubblica. Il debito in esame è stato finanziato in parte (€ 6.916.962,14) attraverso la contrazione di mutuo in attesa del recupero delle somme dalle cooperative assegnatarie degli alloggi ed in parte (€ 8.200.077,67) con gli introiti che le cooperative assegnatarie dei suoli edificatori devono versare nelle casse comunali

Si esprimono perplessità circa l'effettiva copertura finanziaria, attesa la lentezza nella riscossione dei residui relativi ai crediti nei confronti degli assegnatari degli alloggi che, per altro verso, rende problematico anche il rientro dall'esposizione debitoria scaturente dalla contrazione del mutuo.

Tra debiti riconosciuti nel corso del 2013, inoltre, € 148.654,07 (delibera CC n. 59 del 28.11.2013) afferiscono a fatture per conguagli di consumi pregressi di energia elettrica.

Nell'esercizio 2012, infine, è stato riconosciuto come debito fuori bilancio ex art 194 lett b) l'importo di € 2.380,00 per il ripiano perdite del Consorzio per lo sviluppo dell'Area Conca Barese S.C.A.R.L. in contrasto con l'art 6, comma 19, del DL. 78/2010, come già rilevato da questa Sezione con delibera n. 105/PRSP/2013.

In relazione a quest'ultimo profilo, non pare corretta, alla luce della natura tassativa delle previsioni di cui all'art 194 Tuel, la riconduzione della fattispecie alla lett b) del citato articolo che si riferisce alla copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, trattandosi, nel caso di specie, di perdite di un organismo avente veste societaria, sia pure a scopo consortile. L'ipotesi normativa, infatti, diverge in relazione alla qualificazione soggettiva degli enti, di natura pubblicistica, i cui atti fondamentali sono approvati dall'ente locale di riferimento a differenza di quelli della società partecipata (cfr. Sezione controllo Campania n. 244/PRSP/2014). D'altra parte, neppure sarebbe corretta la sussunzione della fattispecie nell'ipotesi di cui alla lett c) dell'art 194 che contempla i soli debiti di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali ed ai fini della loro ricapitalizzazione.

7. Gestione del patrimonio immobiliare.

Nel corso dell'istruttoria è emersa un'inefficiente gestione del patrimonio immobiliare dell'ente

sia in conseguenza della lenta e scarsa riscossione dei canoni di locazione attiva, come più sopra segnalato, sia a causa dell'assenza di un inventario aggiornato.

Sotto il primo profilo, nell'esercizio 2013 l'importo maggiore (euro 211.158,02) dei residui vetusti ante 2009 sul titolo III si riferisce a locatari morosi. L'ente ha riferito che in ordine alle situazioni di morosità più risalenti (canoni per piscina comunale, canoni servizio illuminazione votiva, canoni concessionari di terreni comunali) sono state avviate le procedure ingiuntive ed in alcuni casi, a seguito delle opposizioni, i giudizi sono in fase di svolgimento. In relazione alle altre ipotesi, sono state inviate le lettere interruttive di prescrizione e sono in fase di predisposizione le ordinanze ingiunzioni ex art 2 RD 639 del 1910. E', inoltre, in fase di preparazione un protocollo di intervento volto al monitoraggio ed alla gestione di tutte le situazioni di morosità in modo da evitare l'accumulo di arretrati.

Sotto il secondo profilo permane la criticità relativa al mancato aggiornamento dell'inventario (l'ultimo aggiornamento risale all'anno 2001), già rilevata da questa Sezione con delibera n. 105/PRSP/2013.

L'assenza di un inventario aggiornato degli immobili non solo viola il disposto dell'art 230, co.7, del D.Lgs. n.267/2000, ma impedisce anche di ottemperare adeguatamente agli obblighi di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare previsti dall'art.58 del D.L. n.112/2008. Più in generale, l'assenza di un elenco dei beni immobili del Comune osta ad un'adeguata utilizzazione, anche economica, dei beni di proprietà dell'amministrazione e può favorire o occultare ipotesi di depauperamento o di mancata acquisizione di entrate con conseguenti possibili ipotesi di danno erariale.

L'ente ha riferito che, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, è stato individuato il soggetto che ha proceduto alla ricognizione e successiva predisposizione di inventario aggiornato al 31.12.2014.

Il Collegio prende atto dell'avvenuto superamento della criticità a decorrere dall'esercizio 2014, per gli esercizi in esame, tuttavia, non può che confermare il rilievo.

8. Servizio di illuminazione lampade votive.

Le modalità di affidamento del servizio di illuminazione lampade votive sono indicate dall'art 34 co 26 d.l. 179/2012 conv. dalla l. 221/2012 il quale sancisce espressamente: *"Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: «e illuminazioni votive». Conseguentemente i comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare l'articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125"*.

Il legislatore, pertanto, ha espunto il servizio in esame dall'elenco dei servizi pubblici locali a domanda individuale per attrarlo nella disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici in

materia di concessione di servizi (art 30 d lgs 163/2006; cfr., ora, l'art 164 e ss d. lgs 50/2016) ed acquisti in economia.

La ratio della modifica, come emerge dal dato letterale del citato articolo 34, è quella di rafforzare la concorrenza nello specifico settore del servizio di illuminazione votiva, attraverso l'assoggettamento ai principi di derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità (cfr. Consiglio di Stato sez. V n. 2637 26/05/2015 relativo ad un servizio di illuminazione votiva affidato con la procedura di cui all'art 30 d lgs 163/2006; Consiglio di Stato, sez V 24 gennaio 2013 n. 435 che conferma la qualificazione del servizio di illuminazione votiva come servizio pubblico locale)

Lo strumento di attuazione di siffatti principi è individuato nella "gara informale" necessaria per la scelta del contraente sia in caso di concessione che in caso di acquisti in economia, con l'unica esclusione di lavori, servizi e forniture sotto la soglia dei 40.000 euro in relazione ai quali, per evidenti ragioni di economicità, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

L'individuazione del concessionario, pertanto, richiede necessariamente una procedura selettiva (salvo quanto previsto dall'art 125 co 11 d lgs 163/2006) al fine di garantire i principi di massima partecipazione e parità di trattamento.

La piena attuazione di siffatti principi impone il contenimento delle proroghe al fine di evitare che le medesime, sottraendo spazi al mercato, si traducano in un fattore ostativo della concorrenza nello specifico settore di riferimento. Per tali ragioni, si devono ritenere pienamente operanti, anche nel caso di specie, gli approdi ermeneutici cui è giunta la giurisprudenza in tema di eccezionalità delle proroghe contrattuali (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, Sentenza n.2272 del 6/05/2015 e Sentenza n.4192 del 20/08/2013, Consiglio di Stato, sez. III, Sentenza n.3580 del 5/07/2013).

A maggior ragione, si appalesano in contrasto con i principi comunitari sopra richiamati le fattispecie di mere proroghe di fatto del servizio.

La fattispecie da ultimo indicata si riscontra nella gestione del servizio di illuminazione lampade votive del comune di Ruvo di Puglia.

Il servizio in esame era stato affidato alla ditta Fiamma Ardens nel lontano 1975 e successivamente rinnovato per 20 anni in data 28 dicembre 1984 con nuova scadenza fissata al 18 febbraio 2005. Il contratto concedeva per 20 anni alla ditta la facoltà di impiantare reti di distribuzione di energia elettrica e di installare impianti per l'accensione di lampade votive per conto di privati e finalizzate la culto dei defunti. Il diritto veniva attribuito in esclusiva ed alla scadenza del contratto le reti elettriche installate sarebbero diventate gratuitamente di proprietà del comune. Il concessionario era tenuto a corrispondere a favore del comune il 12% dell'ammontare dei canoni di luce e manutenzione effettivamente riscossi.

Alla data di scadenza del contratto si avviava un contenzioso con la ditta concessionaria. In particolare, la concessionaria del servizio impugnava con ricorso al TAR la delibera n. 105/2005 con cui il Comune le ingiungeva la restituzione dell'impianto e l'abbandono dell'attività per

scadenza della concessione. Con ordinanza n. 186/2006 il TAR rigettava il ricorso, affermando che nessun rapporto era in essere con l'amministrazione comunale essendo il contratto scaduto in data 31.12.2005. Avverso la suddetta ordinanza la concessionaria proponeva appello al Consiglio di Stato, mentre il Comune proponeva ricorso ex art 700 c.p.c. al Giudice ordinario per il rilascio in via d'urgenza dell'impianto di illuminazione detenuto senza titolo. Il Tribunale rigettava il ricorso ed l'Amministrazione comunale proponeva reclamo avverso il diniego del provvedimento di urgenza. Con ordinanza del 9 maggio 2006 il Consiglio di Stato respingeva l'appello cautelare della concessionaria, mentre il Tribunale dichiarava inammissibile il reclamo proposto dall'ente.

Il risultato del contenzioso sinteticamente richiamato è che dal 2005 il servizio in esame è gestito di fatto ed in assenza di qualunque base contrattuale dalla società originariamente individuata nel 1975, in evidente contrasto con i parametri legislativi e giurisprudenziali sopra richiamati.

L'ente si è fatto carico di definire la situazione, dettando una serie di indirizzi operativi, tra cui quello di procedere alla riscossione del credito vantato e di completare la verifica in contraddittorio dello stato dei luoghi e degli impianti, al fine di ottenerne la riconsegna e procedere ad un nuovo affidamento.

Tuttavia, la situazione è ancora bloccata, in quanto, a fronte delle richieste dell'ente di versamento delle somme riscosse per canoni di locazione (pari ad 86.923,54), la società gestrice oppone in compensazione un credito per migliorie apportate.

Il Collegio sollecita il Comune a porre termine al più presto a siffatta situazione *contra legem* ed a recuperare le somme dovute dalla concessionaria a titolo canoni che, come precisato in adunanza dal Segretario generale, l'ente, in passato, ha volontariamente omesso di riscuotere, disconoscendo la legittimità della gestione.

9. Organismi partecipati.

Sul piano delle partecipazioni societarie, questa Sezione ha più volte ribadito (deliberazioni n.177/PRSP/2014, n.98/PRSP/2015 e n.155/PRSP/2014) che, con riferimento alla copertura delle perdite e alla ricostituzione del capitale sociale di società partecipate, è necessario il rispetto dei limiti posti dall'art.6, co.19, del D.L. 78/2010 e che anche nelle ipotesi consentite dall'art.6,co.19, del D.L. 78/2010, occorre sempre valutare attentamente e motivare adeguatamente l'opportunità di assumere a carico dell'ente i relativi oneri. La ricapitalizzazione di una società partecipata costituisce, infatti, una facoltà e non un obbligo e può rappresentare un rischio per gli equilibri di bilancio dell'ente, con possibili conseguenze anche in termini di danno erariale (Sezione delle Autonomie, n.15/SEZAUT/2014).

Infatti, il mantenimento di una partecipazione societaria costantemente in perdita può integrare una ipotesi di danno erariale (Sez. giur. II Appello, n.402/2013). Inoltre, il mantenimento di una partecipazione societaria si giustifica fino a quando la società partecipata fornisce una corrispondente utilità alla collettività amministrata in quanto, in caso contrario,

considerato che il capitale investito non può rimanere inutilmente immobilizzato, è necessario che le risorse investite siano disinvestite e indirizzate per impieghi più proficui.

Da ciò la necessità di un costante e continuo monitoraggio da parte dell'ente in ordine all'effettiva permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale nonché l'esigenza di porre in essere tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita dell'organismo, negli elementi originariamente valutati (Sezione controllo Veneto deliberazione n. 182/2015/PRSP, Sezione controllo Piemonte deliberazione 40/2015/PRSE).

Il comune di Ruvo di Puglia detiene partecipazioni nella società Consorzio per lo sviluppo dell'Area Conca Barese S.c.a.r.l. (8%) e nella società Ruvo Servizi s.r.l. (100%).

Quanto alla prima società, con delibera C.C. n.43 del 27 settembre 2010 l'ente ha riconosciuto il debito fuori bilancio corrispondente al ripiano di quota parte della perdita di esercizio 2009 per euro 2.317,95. In relazione a tale operazione, questa Sezione ha rilevato (delib.n.105/PRSP/2013) che *"il trasferimento è da considerarsi di carattere straordinario e quindi vietato ai sensi dell'art.6, co.19 del d.l.78/2010"*.

Il Comune ha riferito di aver continuato, nel corso del 2012, a ripianare le perdite della società nella misura di euro 2.380,85, in quanto i rilievi della Corte sono pervenuti nel corso del 2013, ad avvenuta liquidazione della somma.

La mancata conoscenza della delibera della Sezione non può certo assurgere a giustificazione dell'inosservanza del precetto legislativo, atteso che la fonte del divieto non è la delibera di accertamento, ma la disposizione di legge, rispetto alla quale l'ignoranza è, per principio generale, inescusabile.

In relazione alla richiesta di motivare l'incremento progressivo della spesa del personale dipendente presso il Consorzio nell'ultimo triennio (2011: € 13.151,00; 2012: € 15.331,00; 2013: € 16.942,00) l'ente ha riferito di aver sollecitato il consorzio, senza ottenere riscontro.

Con riferimento alla società Ruvo servizi S.r.l. in sede istruttoria si è chiesto se *"l'ente abbia compiuto una valutazione/indagine di mercato sulla convenienza, in termini economici e qualitativi, a far svolgere ciascuno dei servizi alla Ruvo Servizi SRL nelle forme e con le limitazioni attualmente stabilite, piuttosto che, con le medesime o differenti modalità ad altro soggetto del libero mercato"*

La società in esame opera in diversi settori: servizio mensa alle scuole materne ed agli anziani ospiti della casa di riposo comunale, prestazioni socio assistenziali a favore della casa di riposo, trasporto scolastico e disabili e servizio riscossione tributi minori, quest'ultimo sino al 3 marzo 2015 (data di affidamento al nuovo concessionario ABACO S.p.a.).

Il modello prescelto (affidamento a società *in house*) si connota per il mantenimento in capo all'ente locale del rischio della gestione, atteso che la prestazione viene resa direttamente al comune (e non agli utenti finali) che provvede al pagamento del corrispettivo alla società. Nell'originario impianto organizzativo, inoltre, l'attività contabile ed amministrativa, con i relativi oneri, era carico dell'ente, mentre la società si limitava alla mera gestione operativa.

Stante quanto sopra, i risultati della società, che ha chiuso l'esercizio 2012 con un utile di € 8.660,00 e l'esercizio 2013 con un utile di € 9.071,00, apparivano imputabili esclusivamente ai corrispettivi versati dal socio unico.

Sul piano dei costi, spiccava quello del personale che (se pure in contrazione rispetto agli esercizi precedenti) era pari al 73% del totale costi della produzione nel 2012 ed al 72,23% nel 2013. La società, inoltre, era costretta a ricorrere al mercato per reperire ulteriore personale attraverso l'utilizzo di lavoratori interinali.

Nelle memorie trasmesse in vista dell'adunanza sono stati esposti i primi risultati della razionalizzazione prevista dall'art 1 co 611 ss l. 190/2014, per effetto della quale è stato ridotto l'intervento diretto dell'ente nella gestione operativa della partecipata. In particolare, l'ente ha riferito che è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio in data 16.09.2015 in base al quale spettano alla società i corrispettivi derivanti dall'applicazione delle tariffe a carico degli utenti come determinati dalla Giunta Comunale. Il Comune provvederà a liquidare tali corrispettivi (onnicomprensivi di tutti i costi di produzione), al netto dei ricavi che la società riscuoterà direttamente dai cittadini sulla base delle tariffe e dei criteri di compartecipazione stabiliti dall'Amministrazione comunale.

La società ha, inoltre, ridotto le spese del personale e gli altri costi, mentre i lavoratori comunali impiegati presso la Ruvo Servizi sono stati ricollocati presso l'ente.

L'assessore al bilancio, in adunanza, ha precisato che la società ha chiuso l'esercizio 2015 in attivo e che i costi sostenuti sono in linea con quelli di mercato, tranne che per la Casa di riposo, ove è necessaria la compartecipazione comunale per far fronte a situazioni di indigenza. Infine, l'ente ha riferito che è stato allestito un nuovo sito internet della Ruvo Servizi, al quale è possibile accedere tramite link dal sito istituzionale conformemente a quanto previsto dalla disciplina sulla trasparenza (art 1, comma 34 l. 190/2012 e art 11 d lgs 33/2013)

Il Collegio prende atto di quanto riferito in merito al mutamento dell'assetto organizzativo della gestione affidata alla Ruvo Servizi S.r.l. e si riserva un più approfondito esame dei risultati conseguiti in sede di analisi della relazione di cui all'art 1 co 612 l. 190/2014.

10. Parametri di deficitarietà strutturale.

L'art.242 del D.Lgs. n.267/2000 stabilisce che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, allegata al rendiconto, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

I parametri obiettivi rilevanti per gli esercizi 2012 e 2013 sono stati fissati con D.M. 18 febbraio 2013. Per i comuni sono fissati n.10 parametri, con la conseguenza che, per tali enti, lo stato di deficitarietà strutturale si materializzerebbe con il superamento di n.5 parametri. Questa Sezione, in varie occasioni, ha sottolineato che anche il superamento di un solo parametro di deficitarietà strutturale, pur non rendendo l'ente strutturalmente deficitario, costituisce una grave criticità che richiede la tempestiva adozione di concrete misure correttive. Tale



considerazione vale, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui, come rilevato nella fattispecie in esame, si riscontra il superamento del medesimo parametro di deficitarietà per più esercizi. Premesso quanto sopra, il comune di Ruvo di Puglia non rispetta per l'esercizio 2013 il parametro n. 4 (Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente), che è pari al 42,88%. Il superamento del parametro sopra indicato evidenzia come le difficoltà di riscossione delle proprie entrate si traduca, dal lato passivo, nella lentezza nel pagamento dei debiti con conseguente rischio di ulteriore aggravamento dell'esposizione debitoria per il maturare di interessi di mora e per possibili iniziative giudiziali. La situazione risulta ulteriormente aggravata negli esercizi successivi, ove al parametro n. 4 si è aggiunto il n. 8 che indica l'eccessiva presenza di debiti fuori bilancio negli ultimi tre esercizi finanziari.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento rendiconti 2012 e 2013 del comune di Ruvo di Puglia, ai sensi dell'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000:

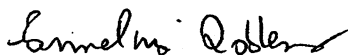
- 1) dichiara che costituiscono violazione di norma finalizzata a garantire la regolarità della gestione il mancato aggiornamento dell'inventario, la mancanza del fondo svalutazione crediti per l'esercizio 2012, il riconoscimento come debito fuori bilancio ex art 194 lett b) del ripiano perdite del Consorzio per lo sviluppo dell'Area Conca Barese S.c.a.r.l nell'esercizio 2012, il ripiano perdite del medesimo organismo nell'anno 2012 in contrasto con il divieto dell'art 6 co 19 d.l. 78/2010, la proroga di fatto del servizio di illuminazione lampade votive;
- 2) dichiara che costituiscono irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente il disavanzo della gestione di competenza negli esercizi 2012 e 2013, la differenza negativa dei flussi di cassa nel 2012, scarsa e lenta riscossione dei residui con particolare riferimento ai canoni di locazione attiva ed ai crediti nei confronti degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, scarsa lotta all'evasione tributaria, la non corretta contabilizzazione di voci tra i servizi conto terzi e la cancellazioni di residui attivi della gestione c/terzi non compensati da analoghe cancellazione di residui passivi nel 2013, la presenza di debiti fuori bilancio, l'assenza di riscontro in merito all'incremento progressivo della spesa del personale del Consorzio per lo sviluppo dell'Area Conca Barese S.c.a.r.l, la violazione del parametro di deficitarietà strutturale n. 4 per il 2013;
- 7) prescrive che l'Ente adotti ogni misura correttiva idonea a superare definitivamente le criticità rilevate nella presente deliberazione;
- 9) dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della

Sezione, al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia comunicazione all'Organo consiliare, al Sindaco e all'Organo di revisione dell'Ente nonché ai fini dell'adempimento di cui all'art. 31 d lgs 14 marzo 2013 n. 33.

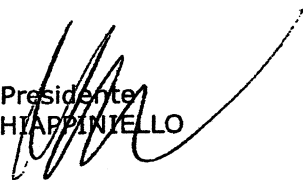
Copia della deliberazione di presa d'atto della presente pronuncia da parte dell'Ente dovrà pervenire a questa Sezione entro il termine di 60 giorni previsto dall'art.148-*bis* del Tuel; entro lo stesso termine dovranno pervenire i provvedimenti adottati dall'Ente in esecuzione della presente pronuncia, unitamente alla attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione disposto dall'art. 31 del D.Lgs. n.33/2013, nei successivi 30 giorni.

Così deliberato in Bari, il giorno 14 aprile 2016.

Il Magistrato relatore
Carmelina ADESSO



Il Presidente
Agostino CHIAPPINTELLO



depositata in Segreteria

il **28 APR 2016**

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Maria Alice SCIANNAMEO)

